

Prot. n. 1

Spett.le
Dipartimento Reg. Protezione Civile
Servizio Rischi sismico e vulcanico

c.a. **Ing. Nicola Alleruzzo** (Dirigente Servizio)
c.a. **Arch. Alberto Vecchio** (RUP)

Catania, 12 gennaio 2018

Oggetto: Bandi di gara:

- 1) **“Lavori costruzione nuova sede C.O.M. in Ramacca”. Importo € 1.414.556. Termine offerte 29 gennaio 2018;**
- 2) **“Lavori costruzione nuova sede Comando Prov. VV.FF. in Siracusa”. Importo € 4.378.193. Termine offerte 6 febbraio 2018**

Con riferimento ai bandi in oggetto, osserviamo quanto segue.

In entrambi i disciplinari dei bandi in oggetto, nella clausola 3.3. (requisiti di qualificazione) sono richiesti ai concorrenti quali requisiti di qualificazione ai fini della partecipazione alle gare: a) il possesso di adeguata attestazione SOA relativamente alle categorie e classifiche dei lavori oggetto degli appalti, e 2) lo **“staff tecnico in organico al concorrente in possesso del requisito minimo dell’aver espletato negli ultimi dieci anni servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ai lavori appartenenti alle classi e categorie alle quali si riferiscono i lavori da affidare”**.

Si osserva che le procedure in oggetto riguardano esclusivamente appalti di sola realizzazione sulla base dei progetti esecutivi e non procedure di appalto integrato (rientranti nel *genus* degli appalti misti ex art. 28 D.lgs. n. 50/2016) nelle quali, invece, sono necessari i requisiti di qualificazione dei progettisti proporzionati all’importo delle spese di progettazione esecutiva che devono essere indicate nel bando di gara.

Pertanto, il requisito mentovato alla lett. b) appare ultroneo. In tal senso si è espressa, per un caso simile, l’Autorità Naz. Anticorruzione con Parere n. 224/2015 (allegato)

Con riferimento alla procedura avente ad oggetto i “Lavori di costruzione della nuova sede del Comando Prov. dei Vigili del Fuoco in Siracusa”, rileviamo altresì quanto segue.

Per la valutazione dell’offerta tecnica sarà attribuito il punteggio indicato nel disciplinare sulla base delle “proposte migliorative agli interventi previsti con riferimento all’utilizzo di opere, tecniche e/o tecnologie e materiali di qualità e **quantità** superiore a quelle indicate nel progetto

(criterio A.1), e in particolare “agli **interventi aggiuntivi** qualitativamente e quantitativamente superiori a quelli previsti ed indicati nel progetto” (criterio A.1.3 - max punti 15/45).

Ancor di più, nel criterio A.2. si legge che sarà attribuito un punteggio (max 10/70) al “*valore funzionale degli interventi migliorativi proposti dal concorrente e coerenti con progetto posto a base di gara e attinenti alle finalità dell'intervento finanziato: a titolo semplificativo potrà essere oggetto di proposta il sistema di recupero acque meteoriche da convogliare nel serbatoio*”.

Riguardo, in linea generale, il criterio delle quantità di materiali superiori rispetto a quelle indicate nel computo metrico estimativo, potrebbe far presumere una carente calcolazione delle quantità di progetto esecutivo, il cui costo potrebbe essere così ribaltato alle imprese offerenti.

Appare ancora più critico, invece, il suddetto criterio A.2. laddove sarà assunto quale parametro per determinare il valore funzionale degli interventi migliorativi, sostanzialmente, l'eventuale proposta di “interventi aggiuntivi”.

Invero, giacché nel progetto esecutivo e relativi elaborati progettuali a base di gara, non è presente, ad esempio, il sistema di raccolta acque meteoriche (o altri che sembra possano essere proposti dai concorrenti) è immediato presumere che tali lavorazioni ex novo oggetto di attribuzione di punteggio siano da configurare come “**opera aggiuntiva**”.

Ritenuto che ai sensi dell'**art. 95 comma 14-bis D.lgs. n. 50/2016** “**le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta**”, chiediamo a codesta stazione appaltante e all'organo che espletterà la procedura di gara di fornirci chiarimento in merito. E se del caso, qualora fosse confermata la natura di opera aggiuntiva di cui sopra, onde evitare eventuale contenzioso, provvedere a rettificare il bando e disciplinare nei termini e modi di legge.

In ultimo e non senza rilievo, si osserva che se acclarato trattasi di “opere aggiuntive” non rientranti nelle previsioni progettuali originarie, la relativa valutazione della “proposta migliorativa” dei concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, determinerebbe una particolare difficoltà di giudizio (se non soggettività arbitraria) per i membri della commissione giudicatrice.

Per quanto sopra esposto, chiediamo a codesto ente appaltante di valutare le superiori considerazioni al fine di rettificare il contenuto del bando, nei modi e termini di legge.

In attesa di un vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola